



# Comune di Santa Marina

(Provincia di Salerno)  
Via Santa Croce  
Tel. 0974/989005 – 0974/989166

Al Presidente della Comunità Montana, Bussento e Lambro Mingardo  
Dott. Cristoforo Cobucci

Al Vice Presidente della Comunità Montana, Bussento e Lambro Mingardo  
Dott. Cono D'Elia

**COMUNE DI SANTA MARINA**  
Provincia di Salerno

All'Amministratore Generale  
Dott. Pietro D'Angelo

02 GEN. 2014

PROT GENERALE.....31.....

E p.c. Al Presidente della Giunta Regionale della Campania

Alla Procura della Repubblica di Lagonegro

Procura della Repubblica di Vallo della Lucania

Alla Stazione dei Carabinieri di Vibonati

Alla Stazione dei Carabinieri di Torre Orsaia

## **Oggetto: Deliberazione di C.G. n.18 del 22.11.2013 - trasmissione atti.**

A riscontro della deliberazione in oggetto richiamata, per la definitiva chiarezza del diritto di proprietà in merito ai beni succeduti da codesta Comunità Montana al Comune di Santa Marina, al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni e per la difesa e tutela dell'immagine proprie, si trasmette in allegato copia del parere reso in merito all'art.14 L.R. n.1 del 2012 dall AGC 04 d'ordine del Presidente - Il Capo Gabinetto avv. Danilo del Gaizo.

Inoltre, si rappresenta la necessità, a quanti leggono in indirizzo, di verificare tutte le responsabilità politiche, amministrative, legali e contabili che si ravvisano all'interno di quanto in seguito esposto:

La legge regionale Campania n. 12 del 2008, istituiva la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo per accorpamento delle precedenti Comunità montane Zona Bussento e Zona Lambro – Mingardo, dal cui ambito veniva escluso, perché costiero, il Comune di Santa Marina.

Quanto alla successione e alle vicende traslative di beni, l'art. 20 della cennata legge, disponeva che le Comunità Montane, costituite per accorpamento, succedessero alle Comunità Montane soppresse in tutti i rapporti attivi e passivi ed in tutte le competenze amministrative.

Detta ultima norma è stata modificata dalla legge regionale Campania n. 1 del 2012, la quale ha introdotto una deroga al fenomeno successorio; precisamente, l'art. 14 ha disposto la esclusione dal fenomeno successorio di tutti i beni immobili che ricadono nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, i quali, invece, sono stati trasferiti, direttamente ad opera della legge, nella titolarità dei Comuni, salvi i diritti frattanto eventualmente acquisiti.

Pertanto, il Comune di Santa Marina, siccome escluso dai nuovi ambiti territoriali perché costiero, ha acquistato, per legge, la titolarità giuridica dei beni comunitari che ricadono nel suo ambito territoriale.

Conseguentemente, con deliberazione consiliare n. 2 del 13.02.2012, l'Amministrazione comunale, dato atto della esclusione dai nuovi ambiti territoriali delle Comunità Montane - ai sensi della l.r. Campania n. 12/2008 - e dell'assegnazione ai Comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali della titolarità dei beni delle Comunità Montane - ai sensi dell'art. 14 l.r. Campania n. 1/2012 - deliberava il subentro, a far data dal 29.01.2012, nella titolarità dei beni immobili in agro del Comune di Santa Marina, già in proprietà della Comunità Montana Bussento, di poi Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo (d'ora in poi Comunità Montana).

Di poi, con nota prot. n. 1689 del 22.02.2012, il Sindaco p.t. del Comune di Santa Marina, premessa la intervenuta modifica legislativa (art. 14, l.r. Campania, n. 1/2012), comunicava alla Comunità Montana la volontà di acquisire l'immediata disponibilità dei beni immobili – come da prospetto analitico allegato - contestualmente invitando la medesima a presenziare alle operazioni di immissioni nel possesso, fissate per il giorno 25.02.2012.

Con nota prot. n. 1475 del 25.02.2012, trasmessa anche al Signor Presidente della Giunta Regionale e al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina, la Comunità Montana, in persona del Presidente, ribadiva la proprietà esclusiva dei beni immobili ricadenti nel Comune di Santa Marina; sollecitava al Signor Presidente della G.R. della Campania un chiarimento in ordine alla "portata della norma contenuta nell'art. 14 della L.R. 27.01.2012, n. 1", la quale - a dire della Comunità Montana - "non certo potrebbe comportare il trasferimento della proprietà esclusiva dei beni delle comunità montane in capo ai comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali di cui alla L.R. n. 12/2008"; denunciava la illegittimità delle iniziative intraprese dal Comune di Santa Marina per eccesso di potere e per violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; richiedeva il rinvio della data di inizio delle operazioni di immissione nel possesso, per impedimento, a causa di impegni istituzionali precedentemente assunti, sia del legale rappresentante, sia del dirigente del settore competente; ipotizzava, in capo all'Amministrazione comunale, la strumentalizzazione della novella legislativa, utilizzata quale "subdolo strumento di iniziative del tipo di quella alla quale ci si vede costretti a resistere".

Con deliberazione consiliare n. 23 del 28.09.2012, il Comune di Santa Marina, visto l'art. 58, d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, provvedeva alla ricognizione del patrimonio immobiliare che il legislatore regionale aveva trasferito all'Ente comunale.

Precisamente, deliberava di prendere atto che per effetto della l.r. n. 1/2012, il Comune di Santa Marina, escluso dai nuovi ambiti territoriali delle Comunità Montane ex l.r. n. 12/2008, subentra, a far data dal 29.01.2012, nella titolarità dei beni immobili di proprietà dell'ex Comunità Montana del Bussento, oggi Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, ricadenti nel proprio territorio.

Inoltre, dava atto che "i beni immobili di proprietà di detta Comunità Montana, risultanti dalle visure effettuate presso l'agenzia del territorio di Salerno, risultano, al momento, essere quelli indicate nell'allegato elenco (lettera "A") sottoscritto dal responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale".

Infine, il Consiglio comunale autorizzava il Sindaco ed il responsabile dell'U.T.C. a provvedere alla trascrizione, a favore del Comune di Santa Marina, dei beni medesimi presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno, ai sensi dell'art. 20, co. 2, l.r. n. 12/2008, come modificato ed integrato dall'art. 14, l.r. n. 1/2012, deliberando, altresì, la trasmissione dell'atto, deliberazione di C.C. n. 23/2012, ed alla Comunità Montana e alla Regione Campania.

Di poi, con nota sindacale prot. n. 11742 dell'8.11.2012, il Comune di Santa Marina, attesa la perdurante inerzia della Comunità Montana, si vedeva costretta a formalizzare una ulteriore diffida, avente ad oggetto sia il trasferimento dei beni già in proprietà della soppressa Comunità Montana del Bussento ed insistenti nel Comune di Santa Marina, ex art. 14 della legge regionale Campania n. 1/2012, sia la reiterazione di atti di godimento di siffatti beni, per la tutela dei quali il Comune non avrebbe esitato ad adire l'Autorità giudiziaria, anche per ottenere il risarcimento dei danni; contestualmente, l'Amministrazione invitava il Signor Presidente della Regione Campania, a voler vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi di legge ed avviare, in caso di persistente inadempienza, le procedure per la nomina di un commissario ad acta.

Nonostante le formali diffide, note prot. n. 1475 del 25.02.2012 e prot. n. 11742 dell'8.11.2012, in data 22.11.2012, con delibera n. 59, la Comunità Montana concedeva in comodato d'uso gratuito il godimento della struttura CESCOCOM al "Gruppo Lucano" di Protezione Civile in totale assenza delle certificazioni richieste dalla legge e dai regolamenti vigenti, oltre che in totale spregio della novella legislativa, che avrebbe imposto, se non altro, la astensione dall'adozione di atti dispositivi del patrimonio in agro del Comune di Santa Marina, in ossequio ai principi di trasparenza, solidarietà e leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni; dette circostanze venivano segnalate all'On.le Procura della Repubblica di Sala Consilina dall'ing. Giovanni Fortunato, con nota n. 28 del 2.01.2013.

Nella cennata nota si evidenzia che il CESCOCOM, poiché privo di regolare certificazione di collaudo statico delle opere strutturali, di regolare certificazione di conformità degli impianti idrici ed elettrici, di regolare certificazione di agibilità, di regolare rilascio del permesso per il cambio di destinazione d'uso, nonché per l'evidente stato di abbandono, rappresentava un pericolo concreto per l'incolumità di quanti avrebbero fruito di detta struttura, e, per tali motivi, si chiedeva procedersi, in merito ai fatti rappresentati, all'accertamento di eventuali responsabilità del l.r.p.t. della Comunità Montana.

Frattanto, avverso la deliberazione di C.C. n. 23 del 28.09.2012, ogni altro atto premesso, connesso e conseguente, comunque lesivo e pregiudizievole per la Comunità Montana, inclusi la deliberazione consiliare n. 2/2012, la nota sindacale prot. n. 1689 del 22.02.2012 e la diffida sindacale dell'8.11.2012, prot. n. 11742, la Comunità Montana proponeva formale impugnazione innanzi al Tar della Campania, Sezione di Salerno, unitamente agli accordi sostitutivi di decreto di esproprio stipulati dalla Comunità Montana Bussento con il Comune di Santa Marina e dei decreti di esproprio emessi dal secondo in favore della prima per l'acquisizione di terreni e per la realizzazione dei beni immobili siti nel territorio del Comune di Santa Marina.

Con sentenza n. 1544, depositata in cancelleria il 15.07.2013, il Tar della Campania respingeva il ricorso proposto dalla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

A parere del Giudice amministrativo, infatti, il Comune di Santa Marina è escluso dai nuovi ambiti territoriali e, "in forza dello ius superveniens (art. 14, l.r. n. 1/2012, n.d.r.) ha acquistato la titolarità giuridica, per legge, dei beni comunitari che ricadono nel suo ambito territoriale".

"La delibera del consiglio comunale n. 23 del 28 settembre 2012 assume pertanto valore semplicemente ricognitivo del patrimonio immobiliare, in linea con la normativa regionale sopravvenuta che ha trasferito determinati beni all'ente comunale proprio perché escluso dall'Unione dei Comuni Montani".

"L'odierno ricorso, in apparenza assume carattere impugnatorio della delibera, in realtà lo stesso mira a rivendicare la proprietà di determinati beni che, per effetto dello jus superveniens introdotto dalla L. n. 14/2012, non appartengono alla Comunità montana ma al comune di Santa Marina, escluso dal nuovo ambito territoriale montano".

Pertanto, a far tempo dal 29.01.2012 il Comune di Santa Marina è proprietario dei beni ricadenti nel suo territorio già in proprietà della Comunità Montana.

Il dato è inequivocabile e confermato dalla interpretazione dell'art. 14 l.r. n. 1/2012, resa dall'Area generale di Coordinamento – Avvocatura – Settore Consulenza Legale e Documentazione, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale Campania.

D'ordine del Presidente, il Capo di Gabinetto, avv. Danilo Del Gaizo, quanto alla interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'art. 75 del regolamento interno del Consiglio Regionale, affermava:

"Nel caso che ci occupa, con la legge regionale n. 12/2008, sembrerebbe essersi realizzato un effetto "costitutivo – estintivo", contraddistinto dalla soppressione giuridica dell'ente e dal trapasso ad altro ente delle competenze e funzioni. In tal senso, pur essendo stata prevista una procedura di liquidazione (art. 20, punto 3), deve ritenersi che la successione si attui in "universum ius", con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso siano passati all'ente subentrante".

"Avvalorata tale tesi la deroga introdotta dalla legge regionale n. 1/2012, che ha previsto appunto che i beni immobili ricadenti nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, ricadano nella titolarità dei comuni stessi. Con tale modifica infatti il legislatore è intervenuto al fine di sottrarre tali beni immobili al trasferimento, atteso che, allorché un ente pubblico subentra ad un altro, nel silentium legis, tutto il patrimonio attivo e passivo dell'ente soppresso viene ad essere trasmesso all'ente che lo sostituisce, con la particolarità che in tale patrimonio rientrano non soltanto i beni e le situazioni caratterizzate da rilevanza economica, ma anche tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente stesso, di tal che si può affermare che quest'ultimo conserva l'identità funzionale ed economica dell'ente soppresso assorbendolo nella sua struttura organizzativa".

"Le nuove Comunità montane pertanto, sottratte ope legis nel patrimonio delle comunità estinte, in virtù della modifica legislativa intervenuta nel 2012, dovranno trasferire, con le formalità pubblicistiche del caso, gli immobili ricadenti nel territorio dei comuni non inclusi nei nuovi ambiti, ai comuni medesimi".

Respinto dal Tar della Campania il ricorso per la declaratoria di nullità o annullamento della delibera medesima, il responsabile dell'U.T.C. del Comune di Santa Marina rendeva la determina n. 187 del 22.07.2013, con la quale individuava i professionisti cui conferire l'incarico di provvedere alla trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Salerno in favore del Comune di Santa Marina del patrimonio immobiliare precedentemente intestato alla Comunità Montana Bussente e ricadente nel perimetro territoriale dell'Ente comunale, come risultante dalla deliberazione n. 23 del 28.09.2012, di ricognizione del patrimonio medesimo.

In data 5 agosto 2013, il trasferimento in parola, ai fini della pubblicità e della opponibilità ai terzi, risultava formalizzato presso la conservatoria dei RR. II. di Salerno.

Peraltro, a tutt'oggi, alcuna causa risulta riassunta innanzi al giudice ordinario.

In data 2.09.2013, il Dirigente dell'U.T.C. di Santa Marina, richiamata la delibera di G.C. n. 95 del 30.08.2013 nonché la nota prot. n. 8345 del 19.08.2013, eseguiva un sopralluogo presso i beni immobili oggetto di trasferimento.

Tuttavia, alcun accesso era possibile presso i locali "CESCOM", attesa l'assenza di rappresentanti della Comunità Montana e la chiusura dei cancelli; il sopralluogo proseguiva presso l'Itticultura ove nessun rappresentante della Comunità Montana era presente; il cancello principale di accesso all'intera area risultava aperto, tuttavia per l'accesso veniva impegnato il cancello laterale, le cui chiavi sono ed erano nella disponibilità del Comune.

Seguiva la sommaria ricognizione dello stato dei luoghi meglio rappresentata nel verbale del 2.09.2013, prot. n. 8905 del 6.09.2013 e l'adozione dei provvedimenti ivi indicati.

In data 20.09.2013, presso i locali "CESCOM", in ottemperanza alla delega d'indagine connessa al proc. pen. n. 1203/13/21 della Procura della Repubblica c/o il Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, a seguito di denuncia presentata dal dott. Dionigi Fortunato, sindaco p.t., veniva effettuato un ulteriore sopralluogo, come si evince dal verbale in pari data, anche alla presenza dell'ing. Giovanni Fortunato, delegato, nella qualità di Presidente del C.C. di Santa Marina e rappresentante dell'Ente.

Le operazioni presso l'ex Itticultura, invece, proseguivano il giorno 21.09.2013, con gli esiti di cui al verbale prot. n. 9454 in data 23.09.2013.

Successivamente, in data 23.09.2013, il Dirigente dell'U.T.C. del Comune comunicava al Sindaco p.t. gli esiti del sopralluogo tenutosi presso il "CESCOM", consigliando di interdire l'accesso all'area sino alla rimozione dei rifiuti ivi rinvenuti.

In data 23.09.2013, veniva inoltre, effettuato un sopralluogo presso l'Hangar, ove venivano rinvenuti ulteriori rifiuti che inducevano il Tecnico Comunale a suggerire, anche in questo caso, la interdizione dell'area.

Conseguentemente, in data 24.09.2013, il Sindaco p.t. adottava tre ordinanze contingibili ed urgenti per l'interdizione alle aree in questione (ordinanza n. 27, prot. n. 9468, n. 55/2013 reg. gen.; ordinanza n. 28, prot. n. 9491, n. 56/2013 reg. gen.; ordinanza n. 24, prot. n. 9491, n. 57/2013 reg. gen.).

In data 10.10.2013, in ottemperanza all'incarico ricevuto, il geom. Leonzio Abate trasmetteva al Responsabile dell'U.T.C. il rilievo dello stato di fatto di struttura per attività artigianale e piccola industria in loc. Pozzi, denominata "CESCOM".

Il Dirigente dell'U.T.C., a sua volta, in data 28.11.2013, trasmetteva al Sindaco p.t. gli esiti dei sopralluoghi effettuati, nonché i rilievi frattanto trasmessi dal geom. Abate relativamente al "CESCOM".

Con la medesima nota, il Dirigente dell'U.T.C., con riferimento all'ex Itticoltura, non escludeva la possibile sussistenza di presunti abusi edilizi, riscontrabili già alla luce di un accertamento sommario, e per i quali è tuttora in corso una approfondita istruttoria, resa necessaria dalla vasta estensione dell'area.

Quanto all'Hangar l'istruttoria è tuttora in corso.

Il responsabile dell'U.T.C., trasmetteva altresì la relazione frattanto ricevuta dall'ing. D. Macellaro, in riscontro alla richiesta in data 18.10.2013, prot. n. 10272, avente ad oggetto la caratterizzazione, la previsioni e la stima dei rifiuti in ciascuno dei tre ambiti (CESCOM, ex Itticoltura, loc. Hangar).

Il tecnico incaricato, verificato lo stato ambientale dei siti in oggetto, stimava una spesa prevista per gli interventi di bonifica, pari a:

euro 6.100,00 circa, iva esclusa, in ordine al locale deposito presso zona PIP alla Località Hangar;

euro 3.900,00 circa, iva esclusa, in ordine al complesso edilizio "CESCOM" alla località Pantano;

euro 100.000,00, iva esclusa, in ordine al sito del fabbricato industriale ex Itticoltura, presso la foce del fiume Bussento.

La Comunità Montana, inoltre, è debitrice del Comune di Santa Marina della somma di euro 242.788,70, giusta sentenza n. 253/9/12 resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 21.03.2012, per mancato pagamento dell'I.C.L., nonché della somma di euro 35.498,12, giusta sentenza n. 252/9/12, resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 21.03.2012, per il mancato pagamento della TAR SU.

Dette somme, sono dovute sin dall'anno 2007, mentre per le restanti annualità - 2008, 2009, 2010 e 2011 - pende giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, per una somma totale di euro 240.000,00.

La Comunità Montana ha conferito mandato a professionisti per curare azioni temerarie o, comunque, infondate - quali il ricorso al TAR della Campania avverso la delibera di G.C. n. 23/2012 ovvero il ricorso alla Commissione Tributaria nei confronti del Comune di Santa Marina e continua a impartire direttive per la prosecuzione di azioni giudiziarie nei confronti del Comune di Santa Marina, come si evince dalla delibera di Consiglio generale n. 18 del 22.11.2013; tuttavia, non è chiaro se, in quanto titolare attiva di svariati rapporti contrattuali a titolo oneroso, abbia agito in via giudiziaria, con altrettanta dovizia, per il recupero dei propri crediti.

Infine, è fatto notorio che qualche anno fa, presso i locali "CESCOM", fu ritrovato, privo di vita, il corpo del signor Vincenzo Angrisani, suicida.

Ebbene, a tutt'oggi non è chiaro il titolo che avrebbe consentito al compianto signor Angrisani l'accesso ai locali "CESCOM" e la trasformazione di parte di degli stessi, sebbene privi di abitabilità, in dimora, se non altro, saltuaria.

I fatti di cui sopra, venivano portati a conoscenza dell'Autorità giudiziaria, mediante formale querela sporta dal Sindaco p.t. del Comune di Santa Marina, dott. Dionigi Fortunato.

Santa Marina li, 02.01.2014

 Il Sindaco  
Dott. Dionigi Fortunato  
